

# **Quaderni Coldragonesi**

## **2**

**a cura di Angelo Nicosia**

## INDICE

<i>Presentazione</i>	pag. 7
<i>Prefazione</i>	pag. 9
ROSALBA ANTONINI, <i>L'onomastica di un ceramista attestato a Fregellae. Sulle tracce del percorso verso la piena romanizzazione in una famiglia della diaspora italica</i>	pag. 11
ELISA CANETRI, <i>Osservazioni preliminari su un rilievo figurato dell'altare della cattedrale di Pontecorvo</i>	pag. 21
ANGELO NICOSIA, <i>Iscrizioni medievali di mastri e committenti nel Lazio meridionale</i>	pag. 29
FERDINANDO CORRADINI, <i>I toponimi del territorio del Comune di Rocca d'Arce riportati nel catasto murattiano (1815) con particolare riguardo a quelli del Comune di Colfelice</i>	pag. 49
COSTANTINO JADECOLA, <i>Passaporto per Pontecorvo</i>	pag. 65
BERNARDO DONFRANCESCO, <i>Il Grand Tour di Mariana Starke. Viaggio in carrozza da San Germano a Ferentino</i>	pag. 75
FERNANDO RICCARDI, <i>L'estirpazione del brigantaggio nella Provincia di Campagna</i>	pag. 87
GIOVANNA RAUCCIO, <i>Il Polverificio Militare di Fontana Liri: analisi architettonica e ricadute sull'assetto urbano</i>	pag. 103
RENATO CORSETTI, <i>Gl'arçesë parla l'arçesë: considerazioni non sistematiche su alcuni aspetti del dialetto di Arce</i>	pag. 113

## L'ESTIRPAZIONE DEL BRIGANTAGGIO NELLA PROVINCIA DI CAMPAGNA

*Fernando Riccardi*

### **La rivolta contadina**

“Penetrato il Superiore Governo dalla grave situazione in cui versava questa Provincia in causa del brigantaggio non mancò nella sua somma sollecitudine di adottare energici provvedimenti per riuscire alla eliminazione del medesimo, e a ridonare la calma e la tranquillità a queste bersagliate popolazioni. A raggiungere tale desiderato scopo inviò nei diversi luoghi della Provincia vistoso numero di Forze, istituì una Commissione apposita pel giudizio delle cause di brigantaggio, e fece promulgare una Legge speciale, in cui sono stabilite pene severe contro i malviventi e loro fautori, e promessi forti premi a favore non solo della Forza, ma ben anche dei borghesi che dessero nelle mani della giustizia i briganti. Tali mezzi d'altronde efficaci posti in opera dal Governo non hanno fin qui prodotto tutti quei risultati che erano a sperarsi; anzi crescendo sempre più l'audacia dei malviventi, che con delitti anco atroci non hanno lasciato d'incutere spavento e danneggiare le popolazioni, il sullodato Superiore Governo è venuto nella determinazione di aggiungere forze sussidiarie alle ordinarie milizie che già si trovano nella Provincia onde impiegare le medesime alla insecuzione, ed arresto dei malviventi stessi. Con questa misura che non può non riconoscersi attissima a conseguire l'intento, io nutro fiducia che si otterranno ben prosperi risultamenti, anche per la direzione dei servizj che andrà a prendere il Sig. Cav. Maggior Lauri, destinato di recente al Comando di questa Suddivisione Gendarmi, del quale io ho la maggiore stima. Peraltro onde le disposizioni che emanano dal governo e le operazioni della pubblica Forza conseguano il più sollecito effetto, è indispensabile la cooperazione non solo delle Autorità, ma eziandio dei loro amministrati; dappoiché è indubitato che senza il valido concorso delle notizie che possono somministrare sulla presenza dei malviventi, sui luoghi ove si annidano, e sui manutengoli

che forniscono loro confugio e viveri, si rende sempre più difficile sorprenderli ed arrestarli. Il perché interesse vivamente la S.V. Illma, a nome anche della Superiorità, di voler con ogni zelo ed impegno prestarsi e ad eccitare anche l'opera dei bene intenzionati suoi amministrati onde le provvide e straordinarie misure prese dal Governo abbiano i più pronti e favorevoli risultati. Mentre poi non dubito di ogni sua premura in oggetto di cotanto rilievo ed interesse pel Governo stesso e per le sue popolazioni, non tralascio di raccomandarle l'esatta osservanza di tutte le prescrizioni da me su tale argomento emanate, e specialmente quella contenuta nel Circolare Dispaccio n. 5431 del 30 Novembre decorso anno riguardante i rapporti giornalieri sul brigantaggio, da rimettersi alla Delegazione anche in senso negativo; e con distinta stima mi confermo...”<sup>1</sup>.

Così mons. Luigi Pericoli, delegato apostolico della città e provincia di Frosinone, scrive il 10 novembre del 1866 al direttore della polizia provinciale. Il tenore della missiva è quanto mai esplicito: il brigantaggio in quel comprensorio è ben lungi dall'essere “estirpato”. Nonostante l'impegno nella repressione e gli inflessibili provvedimenti varati, i briganti continuano a scorrazzare indisturbati e spesso imprevedibili, turbando non poco l'ordine pubblico. E pensare che siamo alla fine del 1866, quando il travagliato decennio postunitario sta quasi per esaurire il suo faticoso cammino. Ma, d'altro canto, tale recrudescenza del fenomeno che, tra lunghi assopimenti e improvvisi sussulti, andrà avanti fino al 1870 ed anche oltre, è la diretta conseguenza di un atteggiamento che le autorità pontificie hanno tenuto per molto tempo.

Ma qui diventa indispensabile tornare indietro di almeno un quinquennio.

Il 6 settembre del 1860 il re delle Due Sicilie

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Frosinone (da ora ASFr), Direzione di

Polizia, “Malviventi e briganti”, busta 295, fasc. 705.

Francesco II di Borbone e la regina Maria Sofia di Baviera lasciano in tutta fretta Napoli e si rifugiano nella munita fortezza di Gaeta. Il giorno successivo Garibaldi fa il suo ingresso trionfale in Napoli. Sbarcato a Marsala l'11 maggio del 1860, in meno di 120 giorni, il prode nizzardo, alla testa delle sue camice rosse, aveva conquistato il regno borbonico, costringendo il legittimo sovrano alla fuga.

Una impresa mirabolante agevolata da tutta una serie di fattori non sempre adeguatamente considerati: la palese connivenza delle grandi potenze europee, Inghilterra in primis, lo sfaldamento dell'esercito napoletano minato da corruzione e tradimenti specialmente nelle alte sfere di comando, l'appoggio militare e logistico fornito dallo stato sabauda, con il conte di Cavour nei panni di provetto stratega e di ispiratore dell'azione.

Fatto sta che in soli quattro mesi il regno del sud si sfalda, la dinastia borbonica, dopo 126 anni, è costretta a farsi da parte e nel meridione d'Italia arrivano i piemontesi.

Decisiva la battaglia del Volturno (1 ottobre 1860) dove i volontari di Garibaldi, rinforzati da reparti di truppa sabauda, sia pure con immane fatica, respingono la violenta controffensiva borbonica che mirava a riconquistare Napoli.

Ormai tutta l'Italia meridionale è nelle mani dei piemontesi con la sola eccezione di un pugno di fortezze (Capua, Gaeta, Messina e Civitella del Tronto) dove ancora sventola il candido giglio napoletano. Poi, però, ad uno ad uno, i baluardi capitolano. Capua è la prima a cadere (2 novembre 1860). Cinque giorni dopo Vittorio Emanuele II di Savoia entra a Napoli. Il 9 novembre Garibaldi toglie le tende. Invano, a Teano (26 ottobre) o giù di lì, aveva chiesto al re sabauda la proroga di un anno dei suoi poteri e l'assorbimento dei volontari nell'esercito regolare piemontese. Richieste seccamente respinte al mittente. E così, alla chetichella, infuriato anziché no, il generale abbandona la capitale del sud e si ritira a coltivare i campi a Caprera. Una fine tutto sommato ingloriosa e persino ingiusta per un uomo che aveva consegnato ai Savoia un intero e prospero regno.

Niente a che vedere, comunque, con quanto sta accadendo a Francesco II di Borbone e alla sua dolce consorte, ai quali era stato sottratto uno stato

e un trono legittimamente posseduto. Ma di questo, chissà perché, non si parla molto volentieri.

Il 13 febbraio del 1861, sotto le bombe assai poco intelligenti di Cialdini, cade Gaeta: l'assedio era andato avanti per più di tre mesi. I giovani sovrani si trasferiscono a Roma graditi ospiti del pontefice Pio IX che mette a loro disposizione, prima il Quirinale, e poi lo splendido Palazzo Farnese. Dal dorato esilio capitolino Francesco e Maria Sofia assistono impotenti agli avvenimenti che si consumano nel loro ex regno.

Ormai il vessillo borbonico sventola soltanto a Messina e a Civitella del Tronto dove un manipolo di irriducibili continua a resistere. Ben presto, però, anche questi fuochi si spengono. Messina si arrende il 12 marzo del 1861, Civitella otto giorni dopo. Tutto, quindi, è compiuto.

Uno stato sovrano è stato aggredito, invaso, costretto brutalmente alla resa senza che nessuno nel vecchio continente abbia trovato il coraggio di protestare, di prendere le distanze, di condannare la cosa. Invano il povero re Francesco si affanna a scrivere caterve di lettere ai regnanti europei, alcuni dei quali a lui uniti da vincoli di parentela, per implorare aiuto, gesti di solidarietà, condivisione della protesta. Nessuno se la sente di intervenire e così l'invasione piemontese trova la sua definitiva legittimazione. Il diavolo, però, fa le pentole ma non i coperchi.

E così quello che gli ex regnanti borbonici si aspettano dalle potenze europee prorompe dal basso, da quel popolo del meridione stufo di essere trattato come merce e di passare da un padrone all'altro. Adesso è la volta dei signori venuti dal nord, da terre lontane, che si esprimono, per di più, in una strana lingua. Ma se la "parlatura" è incomprensibile, chiarissime si rivelano, fin dall'inizio, le loro azioni. Normative inflessibili e spesso inadeguate, tasse esorbitanti, servizio militare obbligatorio, leggi anticlericali, assorbimento e confisca della proprietà ecclesiastica, abolizione degli usi civici sulle terre demaniali. Per non parlare, poi, dei soprusi dei borghesi sempre più arroganti e dispotici. Favoriti dai sodali nordisti hanno messo le mani su gran parte della proprietà terriera, persino su quella che prima apparteneva alla Chiesa o al demanio pubblico.

Altro che distribuzione delle terre ai contadini e

ai bracciali. Garibaldi li aveva presi per i fondelli con discorsi rivoluzionari e con vaghe promesse di emancipazione. O, forse, qualcuno, più in alto, ha preso in giro anche lui, il generale in camicia rossa. Fatto sta che chi prima non se la passava bene, ora sta decisamente peggio. I nuovi padroni non guardano in faccia a nessuno: privilegi e benefici solo per la potente classe borghese, scudisciate, tasse e leva obbligatoria per tutti gli altri.

Questa, a grandi linee, la situazione che viene a crearsi nell'Italia meridionale all'indomani del processo di unificazione. I piemontesi sono convinti che sia sufficiente trasferire al sud le leggi e l'organizzazione statale sabauda, per far funzionare al meglio le cose. D'altro canto "*altro che Italia! Questa è Africa: i beduini, a riscontro di questi caffoni, sono fior di virtù civile*"<sup>2</sup>: così Luigi Carlo Farini, il 27 ottobre del 1860, scrive a Cavour. E non è un ignorante contadino del biellese che parla ma il luogotenente generale di Napoli, quello che ha appena preso il posto di Garibaldi.

Questo l'approccio dei nuovi governanti con la realtà meridionale. Un approccio che sarà foriero di terribili conseguenze e di un immane bagno di sangue. La derelitta popolazione del sud si trova di fronte ad un tragico bivio. La prima strada è quella solita della rassegnazione, del chinare ancora una volta la testa e di cercare in tutti i modi di conformarsi al nuovo ordine di cose. Magari ingraziandosi i nuovi arrivati ed ossequiandoli ad ogni piè sospinto. Forse il diavolo non è così brutto come sembra. Tutto sta ad abituarsi. Prima o poi qualche briciola di pane finirà per toccare anche a loro. D'altro canto che altro si può fare? Il contadino è nato povero, vive da miserabile e quando muore deve stare attento a non fare troppo rumore, per non disturbare. Deve soltanto lavorare, spezzarsi la schiena su di una terra che è sempre di altri e confidare, al termine della lunga giornata, nella misericordia di Dio e nella generosità del signor padrone che si materializza in un rancido piatto di minestra. Sì, è vero, questi nuovi padroni sono molto più prepotenti di quelli di prima. Ma tant'è, bisogna farci il callo, ed anche in fretta.

Non tutti, però, condividono tale pensiero.

Questa volta la realtà è diversa. È venuto il momento di non abbassare più la testa e di non rassegnarsi all'ineluttabile. Spira un vento diverso, impetuoso, violento, capace di scuotere le coscienze e di risvegliarle dall'atavico torpore. Vadano al diavolo i nuovi padroni e i loro ringhiosi scherani. Le cose non prenderanno la solita piega. Garibaldi, risalendo lo Stivale, aveva ammaliato molti con le sue promesse. Aveva assicurato a tutti un pezzo di terra. Ora non è più così. I ricchi sono diventati più ricchi mentre i poveri sono rimasti tali e anche di più. Si deve fare qualcosa. Si deve prendere la terra. E se non si potrà averla con le buone si ricorrerà alle maniere forti. Basta con la rassegnazione, con il dire sempre sì. Basta con la miseria nera e con la fame. Non si può lavorare tutta la vita per un misero tozzo di pane. Anche i poveracci hanno una loro dignità, una grama esistenza da riscattare. Certo l'operazione non è facile. Ma vale la pena di tentare. Anche perché più in basso di così non si può scendere.

Queste le motivazioni più profonde che spingono moltissimi contadini del sud a prendere le armi contro i piemontesi, a salire la montagna e a diventare briganti, secondo un'accezione sicuramente impropria ma ormai comunemente usata. Comunque, briganti o insorgenti che siano, dappertutto, dalla Calabria alla Terra di Lavoro, i braccianti imbracciano lo schioppo, l'accetta, il forcione e iniziano a ribellarsi al nuovo stato di cose.

Dapprincipio si tratta di focolai accesi qua e là ma, ben presto, l'incendio divampa impetuoso ovunque. Gli esigui contingenti di truppa piemontese, presi alla sprovvista, non sanno come arginare l'arrembante marea che tutto travolge e distrugge. La protesta, specie nel primo periodo, assume una chiara connotazione politica, con la centrale legittimista borbonica che, da Roma, cerca di organizzare le iniziative dei rivoltosi.

Molti paesi vengono assaliti e nei municipi il ritratto di Francesco II prende il posto di Vittorio Emanuele. Spesso si tratta di conquiste effimere ma, ciò malgrado, il segnale è forte: la popolazione meridionale non vuole i piemontesi e auspica il ritorno del re Borbone. Il quale, da parte sua, costretto nelle lussuose ma fredde stanze di Palazzo Farnese, non

<sup>2</sup> ROSSANI 2002, p. 23. In questo volume sono riportate altre

circostanze orientate a far capire i sistemi usati in quelle occasioni.

chiede di meglio. D'altro canto, già nel 1799, la sollevazione popolare aveva scacciato dal regno i giacobini e riportato re Ferdinando sul trono di Napoli<sup>3</sup>. Niente vieta che la cosa si possa ripetere.

### *Connivenza papalina*

Ma, di fronte ad una situazione così magmatica, qual è l'atteggiamento dello Stato Pontificio? I papalini, almeno all'inizio della rivolta, sono assolutamente conniventi. Non si può dimenticare, d'altro canto, che l'ex monarca napoletano è ospite di Pio IX il quale guarda con molto sospetto ciò che si è venuto a determinare al di là del Liri, dove un bellissimo guerrafondaio giunto dal nord si è insediato sul trono di Napoli scalzando, senza fare troppi complimenti, un sovrano amico.

E se le mire di quella curiosa miniatura di re andassero oltre? Se dopo aver incamerato l'Italia meridionale pensasse di marciare su Roma?

La cosa non può essere esclusa. Anzi le voci che girano sono quanto mai allarmanti. Meglio, dunque, assecondare i piani e le aspirazioni del giovane Francesco di Borbone. Dal suo eventuale ritorno a Napoli lo Stato della Chiesa non ha che da guadagnare. Che i briganti facciano quello che vogliono. Che agiscano indisturbati fuori e dentro i confini dello stato. La Chiesa chiuderà un occhio, anzi tutti e due, purché sia tenuto lontano da Roma il re Savoia.

Questo l'atteggiamento dello Stato Pontificio subito dopo i burrascosi eventi della seconda metà del 1860. E, a ben vedere, non si può neanche considerarlo disdicevole. Certo dare manforte a bande di briganti non è granché edificante. Ma, come diceva qualcuno, il fine giustifica i mezzi.

E se i briganti costituiscono l'unico modo per riportare Francesco II sul trono di Napoli e, nel contempo, preservare l'integrità territoriale dello stato papalino, la Chiesa è ben disposta ad accettarlo senza arricciare troppo il naso.

Di sicuro si eleveranno le proteste, ci sarà qualcuno che si scaglierà contro l'atteggiamento ecces-

sivamente disinvolto, ma ciò rientra nella logica delle cose. Gli stessi piemontesi non mancheranno di far denotare l'innaturale connubio tra preti e briganti. Ma anch'essi, alla fine, saranno costretti a tacere, considerato il modo poco limpido con il quale si sono impadroniti del regno del Sud.

E poi dove sono le prove di questa connivenza? Le frontiere pontificie sono presidiate da cospicui reparti di truppa che hanno l'ordine di sbarrare il passaggio a chicchessia. Se qualche brigante, di nascosto, riesce a passare, ciò non significa che la Chiesa sia d'accordo oppure che appoggi le loro azioni. La rivolta popolare che infiamma il meridione d'Italia è una faccenda che riguarda i piemontesi. Che se la vedano loro, dunque. Ufficialmente la Chiesa non parteggia per gli insorgenti, pur riconoscendo la legittimità della protesta. Il che non impedisce di fornire, sia pure sotto traccia, appoggio e sostegno ai tentativi di destabilizzare il neonato e malfermo stato italiano. È a Roma, infatti, sotto la direzione della centrale legittimista presieduta dal conte di Trapani, zio del re Francesco, che si abbozzano e si studiano gran parte dei piani di sommossa da attuarsi al di là del confine. Così come nell'Urbe, specialmente a Piazza Montanara, Piazza Farnese ma anche presso Villa Patrizi, appena fuori Porta Pia, si raccolgono e si inquadrano torme di insorgenti da armare e da inviare nel napoletano per dare ausilio ai briganti. Ad essi viene persino corrisposta una paga: sei carlini al giorno fino a quando ci si trova in territorio pontificio, quattro se si passa nel territorio dell'ex regno napoletano. La frontiera pontificia, insomma, è sbarrata solo per i piemontesi mentre lascia campo libero a chi indirizza le sue azioni in chiave antisabauda. Questi ultimi non hanno alcuna difficoltà a passare e, travestiti da braccianti agricoli o da manovali per la costruzione della strada ferrata, riescono nella maggior parte dei casi a farsi beffe dei gendarmi piemontesi che sorvegliano la parte opposta del confine. Quanto alle guardie papaline, non c'è problema. Loro conoscono la vera identità di quegli uomini ma hanno l'ordine, rigorosamente ufficioso, per carità, di non ostacolarne il transito per nessuna ragione<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Sulle turbinose vicende del 1799 tra gli altri cfr. PETROMASI 1801.

<sup>4</sup> "Quando queste torme di diseredati si avviavano verso le frontiere napoletane e passavano da qualche posto di dogana, i

*gendarmi pontifici sollevano salutarli con una frase che comprendeva il concetto che avevano di essi e il motivo del loro passaggio: 'È roba di Chiavone, vanno ad aiutare Franceschiello'* (CESARI 1928, pp. 52-53).

Questa situazione di chiara connivenza, denunciata più volte e con grande risalto dagli organi di stampa filo-piemontesi, si protrae lungamente nel tempo e caratterizza in maniera indelebile tutto il primo quinquennio del decennio post-unitario.

Ancora nell'agosto del 1865, su "L'Opinione", così si legge: "*Questa gente - briganti - amica dei preti, spesata dall'obolo di S. Pietro, e tanto bene equipaggiata che nessuna milizia lo è meglio...*"<sup>5</sup>.

### **Inizia la repressione**

Di colpo, però, a partire proprio dalla fine del 1865, le cose mutano. La Chiesa non soltanto elimina del tutto l'appoggio ai briganti ma inizia a contrastarne decisamente le azioni.

Un sussulto, sia pure tardivo, di natura morale oppure c'è sotto dell'altro? Il radicale cambiamento, in virtù del quale dalla palese connivenza si passa alla brutale repressione, trova la sua più vera motivazione in un fattore politico.

*"Il repentino mutamento di rotta fu determinato in gran parte dall'infrangersi dei tentativi legittimisti che ad onta dell'impegno profuso, non erano riusciti a ricollocare Francesco II sul trono di Napoli, ormai sempre più saldamente nelle mani del governo italiano. D'altro canto anche la chiesa aveva capito che appoggiare le iniziative di malfattori, alieni da qualsivoglia ideale politico, avrebbe negativamente deposto per il suo secolare prestigio. A che pro quindi continuare ad aiutare i briganti? Con il cinico realismo che l'ha sempre contraddistinta nel corso della sua secolare esistenza, la chiesa aveva intuito che il progetto di restaurazione borbonica, per il quale tanto si era adoperata, era ormai definitivamente fallito. Ora più proficuamente tentava di recuperare il terreno perduto e quindi di instaurare rapporti di buon vicinato con il governo italiano. Da qui la stipula della convenzione di Cassino (24 febbraio 1867). Anche questo stratagemma però servì a poco: i giochi ormai erano delineati. Appena tre anni dopo, nel 1870, i bersaglieri italiani entrarono in Roma, mettendo fine, e per sempre, al potere temporale della Chiesa"*<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> BARTOLINI 1989, pp. 11-12.

<sup>6</sup> RICCARDI 2003, p. 35.

<sup>7</sup> BARTOLINI 1989, p. 15. Padre Raffaele Ballerini su "Civiltà Cattolica" (serie VII, vol. X, 6 giugno 1870), la nota rivista dei Gesuiti, fornisce un preciso resoconto di tali spese. "I dispendii che il Governo del Santo Padre ha dovuto sopportare, nella con-

Un piano astuto, dunque, per salvare il salvabile. Sia pure malvolentieri il povero Francesco II e le sue utopistiche aspirazioni di riconquista del regno perduto vengono messe da parte. Certo Pio IX non si sogna di cacciare da Roma gli ex regnanti borbonici che continuano a risiedere a Palazzo Farnese. Se ne andranno, per raggiungere Arco di Trento, solo nel 1869, qualche mese prima dell'irruzione dei bersaglieri italiani a Porta Pia (20 settembre 1870). Le autorità papaline, però, prendono, e in maniera netta, le distanze dagli ormai irrealizzabili piani di riscatto per i quali, negli anni precedenti, tanto si erano adoperata, investendo tantissime risorse. Quelle stesse risorse che, adesso, sono impiegate nella repressione o, per meglio dire, nella "*estirpazione del brigantaggio*".

Così al riguardo Carlo Bartolini: "*Il Governo, a giusta ragione impensierito, nulla risparmiò per estirpare tanto flagello; spese ingenti somme, basti dire che dallo scorcio del 1865 ai primi del 1870 nella sola provincia di Frosinone le spese straordinarie per il brigantaggio ammontarono a due milioni e cinquecentomila lire*"<sup>7</sup>.

Al cambiamento di rotta, comunque, non sono estranei altri fattori di politica internazionale. Il 15 settembre del 1864, tra il governo italiano e Napoleone III di Francia, si stipula la cosiddetta '*Convenzione di Settembre*'. In virtù di tale accordo la Francia ritirerà entro due anni, in maniera graduale, le sue truppe da Roma e dallo Stato Pontificio. L'Italia, invece, assume l'impegno di rispettare l'integrità territoriale dello Stato della Chiesa e, nello stesso tempo, venendo incontro ad una precisa richiesta di Napoleone, provvederà, entro sei mesi, a spostare la capitale da Torino a Firenze.

All'inizio Vittorio Emanuele è contrario ma poi, obtorto collo (indispensabile tenersi buona la Francia) è costretto a fare marcia indietro, malgrado i disordini che scoppiano a Torino e nel Piemonte. L'accordo raggiunto tra Regno d'Italia e Francia costringe le autorità pontificie a rivedere completamente la linea di condotta in materia di brigantaggio.

dotta di questa impresa, salgono alle cifre seguenti. Per premii, onde si è remunerato l'arresto o l'uccisione dei briganti negli scontri colle milizie, Lire 189.006,46. Per soprassoldi alle truppe, soldi e soprassoldi agli ausiliarii di riserva, ragguagliatamente Lire 1.374.204,47. Il che dà la cifra totale di Lire 1.563.210,93" (*Brigantaggio* 2000, pp. 151-152).

Anche perché tra le clausole della convenzione è sancito l'obbligo per i papalini di tenere "*tranquilla la frontiera*", evitando di concedere rifugio alle bande brigantesche. Il che, al di là della pur legittima finalità, cela, a ben vedere, un qualcosa di molto più insidioso. Venendo meno il requisito della "*tranquillità*", infatti, lo stato italiano si sentirebbe autorizzato a compiere un'azione di forza e, quindi, ad invadere i possedimenti del papa. Si vuole creare, insomma, un "*casus belli*" che possa legittimare un improvviso atto di aggressione<sup>8</sup>. Ma per far sì che ciò possa concretizzarsi occorre mantenere la zona di frontiera nel caos e nel continuo disordine. Magari incoraggiando e sostenendo, sia pure in maniera occulta, le attività dei briganti.

"E in effetti poco dopo la Convenzione del Settembre, il brigantaggio, diminuendo notabilmente nelle confinanti province del Regno, tolse d'improvviso ad allargarsi nelle due di Frosinone e di Velletri: anzi restò provato che alcune bande vi erano spedite e prezzolate da mani misteriose. E chi sa dire quale occulta potenza vi suscitasse le bande indigene?... Più s'appressava il tempo assegnato alla partita dei Francesi, e più gridavano alto che, in virtù della Convenzione del 15 Settembre, le truppe italiane vi entrebbero, per finirla una volta e spegnervi la fucina di tutti i mali della Penisola"<sup>9</sup>.

Concetto che viene ripreso, in questo stesso periodo, dalla stampa straniera. Nell'ottobre del 1865, pochi giorni dopo la stipula della convenzione, sul "*Siécle*" di Parigi si legge che "*toccherà al Governo romano di desistere alla perfine della protezione attiva ch'egli dà al brigantaggio. Se non rinuncia a tal protezione, se la frontiera meridionale non è che una porta aperta alla guerra civile, non avrà ragione di dolersi poi dei provvedimenti che il Governo italiano potrà prendere*"<sup>10</sup>. Più chiaro di così...

Pertanto, se prima si era potuto svincolare attribuendo, magari, alle truppe transalpine, alle quali era affidata in gran parte la sorveglianza della frontiera, responsabilità e connivenze, adesso l'artificio non è più plausibile.

<sup>8</sup> *'Civiltà Cattolica'* analizza con grande chiarezza questo particolare aspetto ai più poco noto, giungendo ad ipotizzare un preciso piano piemontese per risolvere, con molti anni di anticipo, la 'questione romana'. Così scrive padre Ballerini nel giugno del 1870, pochi mesi prima della breccia di Porta Pia. "Sopraggiunse intanto la Convenzione italo-franca del 15 settembre 1864, la quale statuendo il ritiro delle armi francesi dai Domini pontificii entro il termine di due anni, riservava sì al Governo del Santo Padre la

I gendarmi papalini che, poco alla volta sostituiscono i reparti francesi, dovranno assumere in toto la responsabilità delle loro azioni, compresa la lotta ai briganti. Né i napoleonidi hanno intenzione, fin quando resteranno di stanza a Roma, di mollare la presa. E la cosa è testimoniata dalla sostituzione del serafico generale Gojon con il pari grado Mirabello, molto più energico e risoluto.

Per i briganti la vita inizia a farsi maledettamente difficile.

Certo "*non era cosa agevole per il governo pontificio intraprendere di colpo una energica repressione del brigantaggio, quando le autorità periferiche avevano per anni trattato con mollezza o addirittura solidarizzato con i briganti*"<sup>11</sup>.

Ora, però, la situazione è cambiata e impone di adottare un piano diverso. Il tentativo di ingraziarsi il potente vicino di casa, del resto, potrebbe rivelarsi molto utile e fruttuoso. Anche perché, da parte italiana, dopo l'iniziale momento di netta chiusura, iniziano a giungere espliciti messaggi di distensione. In tal senso va vista la missione del deputato torinese Pier Carlo Boggio (1827-1866) che nel settembre del 1865, a Roma, incontra il segretario di stato, cardinale Antonelli, e lo stesso pontefice Pio IX. Nei colloqui, ovviamente, si parla anche di brigantaggio. Il parlamentare italiano sostiene che fornire appoggio, diretto o indiretto, alle bande, costituisce un ostacolo insormontabile sulla strada del riavvicinamento.

Il papa, pur dimostrandosi offeso, comprende che è giunta l'ora di cambiare registro e di iniziare a combattere sul serio i briganti. E così la Santa Sede preme su Francesco II di Borbone affinché prenda, per lo meno ufficialmente, le distanze dal brigantaggio. Cosa che l'ex monarca si guarda bene dal fare.

### ***Gli editti Pericoli - La Convenzione di Cassino***

In questo particolare contesto il 1865 può essere considerato un vero spartiacque<sup>12</sup>. È proprio in que-

facoltà di arrolare truppe a suo servizio, per surrogarle alle imperiali, ma insieme gl'imponeva l'obbligo di tener purgati dal brigantaggio i confini" (*Brigantaggio* 2000, p. 146).

<sup>9</sup> *Brigantaggio* 2000, pp. 147/148.

<sup>10</sup> *Brigantaggio* 2000, p. 148, nota 5.

<sup>11</sup> MOLFESE 1983, p. 325.

<sup>12</sup> "Prima di quell'epoca non solo non esiste un documento che possa comprovare la buona intenzione di reprimere il brigantaggio



st'anno, infatti, che parte l'offensiva papalina contro il brigantaggio. Il primo, inequivocabile segnale del mutamento di rotta va visto nell'Editto Pericoli, dal nome di mons. Luigi Pericoli, "prelato domestico di Sua Santità Pio Papa IX, Protonotario, e Delegato Apostolico della Città e Provincia di Frosinone", varato il 7 dicembre del 1865 dal Palazzo Apostolico di Frosinone.

Questo il testo integrale.

*"Alla più efficace e pronta repressione del Brigantaggio che ora infesta le Provincie di Velletri e di Frosinone, la Santità di N. S. udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio de' Ministri, ci ha ordinato con Dispaccio del Ministero dell'Interno Num. 14416.14790 di pubblicare le seguenti straordinarie disposizioni.*

*Art. 1) È istituita nella città di Frosinone una Commissione Mista di tre Togati e di tre Militari, la quale giudicherà di tutti i delitti che si riferiscono al Brigantaggio, che si verificassero nelle dette due Provincie. Il più elevato di grado tra i detti Militari funzionerà da Presidente. A questa Commissione, oltre il Procuratore Fiscale, sarà addetto il necessario Ministero.*

*Art. 2) Si procederà in via spedita e sommaria; le Sentenze non saranno soggette ad appello o revisione. In caso di pena capitale, prima della esecuzione, dovrà interpellarsi il Superiore Governo.*

*Art. 3) Nel caso di procedura contumaciale basterà una sola intimazione in cui sarà prefisso al contumace il termine di dieci giorni a presentarsi, altrimenti si riterrà incorso nella contumacia, e la causa sarà giudicata senza bisogno di altre formalità: la intimazione e la sentenza si affiggeranno alla porta dell'uditorio della Commissione, e ne' soliti luoghi delle città di Velletri e di Frosinone. Caduto il contumace in potere della giustizia sarà esaminato; e non adducendo ragioni concludenti a sua discolpa, la Commissione ordinerà la piena esecuzione della Sentenza contumaciale: in caso diverso la stessa Commissione prescriverà l'impinguamento degli atti, ed emanerà un nuovo giudizio egualmente spedito e sommario, come se il primo non fosse stato pronunciato.*

*Art. 4) La riunione anche di soli tre Briganti armati è considerata come conventicola, ed ai componenti la medesima è applicabile la pena di morte colla fucilazione alle spalle.*

*Art. 5) Il Brigante armato che non abbia appartenuto a conventicola, è punito colla galera perpetua.*

*Art. 6) I manutengoli, fautori, chi ha dato spontaneo ricetto o somministrato armi o munizioni, danaro, viveri, vestiario e simili, o dato avviso della stazione o dei movimenti della Forza, e chiunque volontariamente, sia di per se, sia con altrui mezzo, abbia in qualsivoglia modo favorito i briganti, sono ritenuti come complici, e come tali puniti, secondo le risultanze degli atti, con uno o due gradi minori della pena indicata negli Art. 4 e 5. Gli ascendenti e discendenti, la moglie ed altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, saranno puniti con pena minore di uno a quattro gradi, ove si tratti di atti esclusivamente diretti alla salvezza della persona.*

*Art. 7) I Briganti e i complici non godranno il beneficio della Immunità locale, e le pene di sopra comminate saranno applicabili anche ai forestieri, non ostante il disposto negli Art. 3 e 5 del Regolamento sui delitti e sulle pene.*

*Art. 8) A chiunque eseguirà il fermo di un Brigante verrà accordato il premio di Scudi cinquecento; se fosse un Capo-banda, il premio sarà di Scudi mille. Questi premj sono pure accordati alla Forza che avesse arrestato od ucciso un Brigante; ed ove ciò avesse luogo in seguito di denuncia, si preleverà a favore del denunciante un quinto del premio.*

*Art. 9) Ai Briganti che nello spazio di quindici giorni dalla data del presente Editto si costituissero spontaneamente nelle carceri del Governo, è garantita la salvezza della vita. Se prima della promulgazione della presente legge avessero commessi delitti non importanti pena capitale, sarà accordata ai medesimi la minorazione di uno a tre gradi. Se né prima di essersi dati al Brigantaggio, né dopo avessero commesso altro delitto, saranno rimessi al Magistrato di Polizia.*

*Art. 10) Rimangono in vigore tutte le disposizioni di legge che non sieno in opposizione con le straordinarie espresse nel presente Editto"<sup>13</sup>.*

Poche norme ma assai dure e inflessibili, che denotano a chiare note la ritrovata volontà delle autorità pontificie di estirpare il 'flagello' del brigantaggio che "infesta le Provincie di Velletri e di Frosinone".

E che appena qualche decennio prima aveva portato a provvedimenti, a dir poco, clamorosi<sup>14</sup>.

ma migliaia di documenti d'ogni specie attestano invece una particolare tenerezza verso la reazione, fondata su due cause essenziali, il dolore di aver perduto le Marche, l'annessione delle quali al Regno d'Italia non venne mai riconosciuta, e l'onore di ospitare, prima al Quirinale, poi a Palazzo Farnese, sua Maestà Cattolica

Francesco II di Borbone e la rispettiva corte" (CESARI 1928, p. 42).

<sup>13</sup> ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1506.

<sup>14</sup> Il pontefice Pio VII, con un editto del 18 luglio 1819, decretò la distruzione del paese di Sonnino, considerato un pericoloso covo di briganti. "L'editto stabiliva che gli abitanti venissero rimossi dal

C'è da dire, ad onor del vero, che nel 1865 il brigantaggio politico si era esaurito già da un pezzo. E se in precedenza le azioni legittimiste si erano consumate soprattutto nel territorio dell'ex regno di Napoli, ora i briganti iniziano a tormentare anche i paesi del frusinate.

*“L'aumento del brigantaggio anche all'interno dello Stato Pontificio fu dovuto molto probabilmente ad un motivo economico-sociale, quale la miseria e l'esasperazione delle masse bracciantili delle due parti del confine, che a causa della tensione politica esistente fra lo Stato italiano e quello pontificio, fin dal 1863 scarseggiava di lavoro e di pane”<sup>15</sup>.*

Il brigantaggio, insomma, sta cambiando pelle e, dismesso il paludamento politico-ideologico, si trasforma sempre più in azione di rivolta sociale. Anche per questo, da parte papalina, si ha vita facile nel mettere mano ad una legislazione speciale diretta a reprimere e combattere il fenomeno.

Alcuni articoli dell'*Editto Pericoli* richiamano la famigerata “legge Pica”, molto cara ai dirimpettai piemontesi<sup>16</sup>. Con una sola differenza: mentre quest'ultima, dal nome del promotore e primo firmatario, il deputato abruzzese Giuseppe Pica, era entrata in vigore il primo settembre del 1863, nel periodo più caldo della insorgenza antiunitaria, e restò in vigore, con ripetute proroghe, fino al 31 dicembre del 1865, nello Stato Pontificio una prima, seria, normativa diretta ad “*estirpare*” il brigantaggio, viene varata solo il 7 dicembre dello stesso anno.

In clamoroso ritardo, dunque, anche se non va dimenticato l'atteggiamento compiacente che dopo l'avvento dei Savoia nel meridione d'Italia lo Stato Pontificio aveva tenuto nei confronti dei briganti filo-borbonici.

Sta di fatto, comunque, che mentre nel regno italico quella legge aveva prodotto risultati positivi tanto che, a partire dal 1865, il brigantaggio inizia a segnare decisamente il passo, non così accade nel limetico stato papalino dove, anzi, è proprio in que-

sto periodo che prospera e attecchisce in maniera rigogliosa e virulenta.

Della cosa si avvede lo stesso mons. Pericoli che in quella lettera del novembre del 1866 sottolinea più volte la grave situazione nella quale versa la provincia di Frosinone “*in causa del brigantaggio*”.

Quel pur draconiano editto, insomma, emesso neanche un anno prima, non ha sortito gli effetti sperati e, soprattutto, non ha indotto i briganti a scendere dalla montagna e a deporre le armi.

Anche perché, nel frattempo, si è registrata una importante novità.

Il vero punto di forza della “*legge Pica*”, varata dal governo sabauda, stava nell'aver affidato la competenza sui casi di brigantaggio alla giurisdizione militare, sottraendola a quella ordinaria, specie allo scopo di “*rendere più pronta, più esemplare e energica l'azione della giustizia*”, come spiegava il ministro della guerra Alessandro Della Rovere in una circolare inviata ai comandi militari nel meridione d'Italia<sup>17</sup>.

Nello Stato della Chiesa, invece, si marcia in una direzione diametralmente opposta.

L'11 luglio del 1866, infatti, lo stesso mons. Pericoli, dal Palazzo Apostolico di Frosinone, emana un altro editto con il quale modifica, in parte, la precedente normativa.

*“La Santità di Nostro Signore, udito il parere del Consiglio dei Ministri, ci ha ordinato con Dispaccio del Ministero dell'Interno del 6 luglio corrente Num. 26996 di pubblicare quanto segue.*

*1°) Con il giorno 20 corrente rimarrà disciolta, e cesserà dalle sue attribuzioni la Commissione Mista istituita con lo Editto del 7 Dicembre 1865 da Noi promulgato con sovrana autorizzazione.*

*2°) Alla medesima è surrogato il Tribunale Civile e Criminale di Frosinone, con l'aggiunta di due Ufficiali Militari. Quindi passeranno al Tribunale predetto, nello stato e termini, le cause pendenti avanti la menzionata Commissione, e vi saranno introdotte, e giudicate le nuove riferibili ai delitti di brigantag-*

loro paese e traslocati in altri luoghi. Distrutte le case, il territorio sarebbe stato ‘applicato a quello dei luoghi più vicini e non sospetti di adesione al brigantaggio’. Del territorio di Sonnino si sarebbero appropriate Priverno e Terracina” (COLAGIOVANNI 2000, p. 223). L'editto stabiliva che Sonnino doveva essere rasa al suolo entro un mese dalla sua pubblicazione. “La distruzione di Sonnino fu iniziata e proseguita in mezzo a mille intralci e intralazzi, durante i mesi di settembre e ottobre. Si principiò dalle case dei malviventi, i cui familiari vennero espatriati, con una pensione, per ogni nucleo, che poteva arrivare fino a trecento scudi. In tutto furono de-

molite trentanove case...” (COLAGIOVANNI 2000, p. 226). Per fortuna prevalse il buon senso e l'opera distruttiva fu prima sospesa e poi definitivamente abbandonata. “Per l'intervento delle persone autorevoli... ma soprattutto per la reale difficoltà dell'impresa, che rischiava di aizzare il brigantaggio invece di placarlo, la demolizione di Sonnino fu sospesa” (COLAGIOVANNI 2000, p. 227).

<sup>15</sup> MOLFESE 1983, p. 324.

<sup>16</sup> Sulla “legge Pica” e sugli effetti della sua applicazione cfr. il corposo e dettagliato excursus di MOLFESE 1983, pp. 260-310.

<sup>17</sup> RICCARDI 2003, p. 19.

gio, che si verificassero in questa Provincia, e nell'altra di Velletri.

3°) Si terranno apposite Sedute con lo intervento del Procuratore Fiscale Militare, per la discussione e decisione delle cause anzidette.

4°) Quanto alla procedura dei giudizi, ed alle penalità relative, e così per la concessione dei Premj nel fermo dei Briganti, ed altro, restano in pieno vigore le disposizioni contenute nel citato Editto”<sup>18</sup>.

Il mutamento di rotta è chiaro: se nel primo “*Editto Pericoli*” l’influenza dei militari è preponderante nel giudizio sui reati di brigantaggio (nella commissione mista il più elevato di grado tra quest’ultimi funge da Presidente), nella successiva normativa tale peso viene eliminato quasi del tutto. La commissione composta da togati civili e militari viene sciolta e le cause di brigantaggio vengono affidate al Tribunale Civile e Criminale di Frosinone.

Difficile spiegare le ragioni che portano allo smantellamento, dopo pochi mesi, di un sistema che altrove aveva così bene funzionato. Forse nello Stato della Chiesa le cose non andarono in tal modo, forse alla base del provvedimento ci furono ragioni di opportunità politica.

Fatto sta che, da quel momento, la materia brigantesca torna sotto la competenza della giurisdizione civile. Il che non produrrà risultati eclatanti. Tra il 1866 e il 1868 il brigantaggio fa registrare in tutte le province dell’Italia meridionale una netta recrudescenza alla quale non sono del tutto estranei fattori quali la terza guerra di indipendenza o il tentativo di Garibaldi di prendere Roma, culminato con la sconfitta di Mentana ad opera delle truppe franco-papaline (3 novembre 1867).

Anche lo Stato Pontificio si trova a dover gestire questo inatteso risveglio del fenomeno.

Mons. Pericoli comprende che i provvedimenti di legge finora varati non sono sufficienti ad arginare i disordini e l’anarchia che ormai abbraccia l’intera provincia. Decide, perciò, di ricorrere ad un notevole inasprimento delle misure repressive che culminano con un nuovo editto che porta ancora una volta il suo nome.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 18 marzo del 1867, qualche mese prima della spedizione garibaldina.

“Per ottenere con più efficaci misure la estirpazione

del brigantaggio delle due Provincie di Frosinone e Velletri, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio di Stato, e quello dei Ministri, ci ha ordinato di emanare le seguenti disposizioni in aggiunta dell’*Editto di quest’Apostolica Delegazione* in data 7 Dicembre 1865.

Art. 1) D’ora innanzi sarà considerata conventicola anche la riunione di due briganti armati; e ciò per gli effetti dell’Art. 4 del richiamato *Editto* 7 Dicembre 1865.

Art. 2) I rei di brigantaggio, e loro complici, non godranno di alcuna diminuzione di pena, compiti che abbiano gli anni 18 di età.

Art. 3) Chiunque consegnerà un brigante vivo avrà un premio di Lire 3000. Se è capo banda il premio sarà di Lire 6000. È concesso pure a chiunque il premio di Lire 2500 per la uccisione di un brigante; e se è capo banda, il premio sarà di Lire 5000. Rimane ferma la partecipazione di un quinto ai denunciati. Sarà eziandio accordato un premio di Lire 200 a 300 a chi somministrerà sicure notizie per l’arresto di un manutengolo o complice dei briganti.

Art. 4) Il brigante, che consegnerà vivo, o morto, a qualunque autorità un altro brigante, non sarà sottoposto ad alcuna pena, e consegnerà inoltre un premio di Lire 500. Qualora il brigante consegnato od ucciso fosse capobanda, il premio sarà di Lire 1000. Dovrà peraltro essere allontanato dalle due provincie di Frosinone e Velletri, ed anche da tutto lo Stato, secondo le circostanze.

Art. 5) Chiunque si opporrà, o resisterà, o recherà impedimento alla pubblica forza in attualità di servizio relativo ad operazioni di brigantaggio, od all’arresto dei manutengoli, o complici, sarà condannato alla galera dai 10 ai 15 anni; ove poi in tale occasione si facesse uso di armi, o si recasse offesa personale agli individui della forza, il colpevole sarà condannato all’ultimo supplizio. Chiunque desse dolosamente false indicazioni sarà punito come complice.

Art. 6) È accordata una nuova perentoria proroga di giorni 15, decorribili dopo il quinto giorno della pubblicazione del presente *Editto*, a quei briganti, che si costituissero spontaneamente nelle carceri del Governo, o nelle mani della pubblica forza, per aver salva la vita, e per poter anche conseguire ulteriori tratti della Sovrana Clemenza.

Art. 7) Le famiglie dei briganti saranno assoggettate a rigorosa sorveglianza della polizia, e potranno anche, secondo le circostanze, od essere assoggettate a speciali precetti, od essere allontanate dalla Provincia, in cui dimorano.

<sup>18</sup> ASFr, *Delegazione Apostolica*, busta 71, n. 1517: da cui è

stato trascritto il nostro testo.

Art. 8) *É vietato, sotto pena di un anno di opera pubblica, alle famiglie dei briganti, e a chi sia stato inquisito per complicità al brigantaggio, e non dimesso come innocente, di ritenere in propria casa qualunque arma da fuoco, polveri, e munizioni; e viene annullata con la presente disposizione qualunque licenza o permesso fosse stato loro in precedenza concesso. Agli altri parenti poi dei briganti fino al terzo grado di computazione civile, se sono sospetti, può essere loro dalla polizia ingiunto precetto di non ritenere in casa siffatte armi e munizioni sotto una comminatoria penale.*

Art. 9) *E' proibito a chiunque di portare in campagna viveri al di là della sussistenza di un giorno, e ad ogni pastore, o custode di bestiami di portar seco in campagna, o di ritenere una quantità di viveri, che ecceda l'ordinario consumo per la sua sussistenza di tre giorni, sotto pena del carcere da un mese ad un anno. É pure vietato a chiunque di portare fuori dall'abitato una quantità di vestiario non necessario, o di medicinali, a meno che questi non occorressero a qualche individuo infermo, che dovrà essere designato alla Farmacia nell'atto dell'acquisto. I contravventori saranno arrestati, e posti a disposizione della polizia, per quindi decidere, se siavi luogo a procedere contro di essi per titolo di complicità al brigantaggio.*

Art. 10) *Ai proprietari di bestiami è vietato di accettare da ora innanzi per socii, e di ritenere come pastori o custodi gl'individui delle famiglie dei briganti precettati per brigantaggio. Coloro, che scientemente contravvenissero a questa disposizione saranno puniti con multa da Lire 500 a Lire 1600. Per gli altri parenti come all'Art. 8 può essere loro ingiunto precetto di non accettare o abbandonare simili persone.*

Art. 11) *É proibito ad ognuno di portare fuori dell'abitato qualsivoglia quantità di polvere sulfurea e qualunque oggetto di munizione; per i contravventori si procederà come alla seconda parte dell'Art. 9. I fabbricatori o spacciatori di polvere sulfurea e di munizioni non potranno vendere tali oggetti se non a persone debitamente autorizzate, e nella quantità determinata, tenendo nota esatta delle vendite e delle persone. La contravvenzione è punita con multa da Lire 250 a Lire 500. Alle persone munite di regolare licenza sarà permesso di portare una discreta quantità di polvere e munizione, che verrà fissata dalla Polizia.*

Art. 12) *Sulla proposta dell'Autorità governativa locale, ovvero della Magistratura municipale, od anche del Comandante della pubblica forza, l'Apo-*

*stolica Delegazione potrà ordinare, previo avviso ai proprietari, la temporanea chiusura delle osterie o case di campagna; come pure la distruzione delle capanne, che per la loro situazione non potessero essere comodamente sorvegliate, o servissero di facile asilo ai briganti.*

*Il presente Editto affisso e pubblicato nei soliti Luoghi dei Comuni delle due Provincie di Frosinone e di Velletri obbligherà ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato.*

*Dato dal Palazzo Apostolico di Frosinone li 18 Marzo 1867*

*Il Delegato Apostolico Luigi Pericoli*<sup>19</sup>.

Nelle nuove norme si coglie un inasprimento delle pene e delle misure repressive. In particolar modo si considera “*conventicola anche la riunione di due briganti armati*”. Nell’editto del 1865, invece, per dar vita ad una “*conventicola*”, era necessario che si mettessero insieme tre briganti. Ma dove il segno di discontinuità e di chiusura netta con il passato si nota maggiormente è in tutta una serie di norme dirette a combattere soprattutto il “*manutengolismo*”. Mons. Pericoli ha finalmente capito che per venire a capo della situazione bisogna assolutamente rompere quel cordone ombelicale che lega i briganti all’ambiente circostante dal quale traggono linfa vitale e continuo sostentamento. E così il nuovo editto proibisce di portare fuori dai centri abitati viveri la cui quantità superi il fabbisogno giornaliero. Per i pastori e i guardiani di armenti, che a causa del loro mestiere non possono tornare tutte le sere in paese, la quantità lecita da portare fuori è calcolata nel necessario di tre giorni. É vietato, altresì, portare in montagna armi da fuoco, munizioni, polvere pirica, ma anche indumenti e medicinali, fatta salva diversa disposizione da parte dell’autorità sanitaria o di pubblica sicurezza. I proprietari terrieri, poi, non possono assumere come pastori o guardiani di greggi persone che nella loro famiglia hanno avuto casi di brigantaggio. Infine, sempre a norma dell’editto, viene sancita la chiusura temporanea delle osterie periferiche, dei casolari di campagna e, persino, delle capanne e degli stazzi per le bestie che possono fornire un comodo riparo ai briganti. Una serie di norme severe, come mai in precedenza, a dimostrazione che il vento ha ormai cambiato direzione e che “*estirpare*” il brigantaggio è una delle

<sup>19</sup> ASFr, *Delegazione Apostolica*, busta 71, n. 1524: contenente

anche altri documenti simili.

prime preoccupazioni del governo pontificio. Per questo, pur essendo coscienti di alleggerire non poco le casse statali, si largheggia in premi e in ricompense destinate a chi voglia procurare la cattura di un brigante o dare preziose informazioni in merito alle forze di polizia. Tutto ciò anche per dimostrare alle autorità italiane, sempre molto diffidenti, l'intenzione di combattere i briganti seriamente e con tutti i mezzi.

Non si può ignorare, d'altro canto, che appena pochi giorni prima che mons. Pericoli, da Frosinone, promulgasse il suo editto, il governo italiano e quello pontificio avevano firmato un patto storico mirante ad una repressione congiunta del fenomeno. Il 24 febbraio del 1867, a Cassino, il maggiore della gendarmeria papalina di Frosinone, conte Leopoldo Lauri<sup>20</sup> e il maggiore generale Lodovico Fontana, comandante italiano della prima zona militare, siglano un importante accordo conosciuto come la "Convenzione di Cassino". È la prima volta da quando i piemontesi hanno preso possesso del meridione che rappresentanti sabaudi e pontifici si siedono attorno ad un tavolo per discutere del problema. D'altro canto "la necessità di fronteggiare il brigantaggio contadino spingeva i due governi ad una crescente collaborazione politica e militare che li impegnava ad una energica repressione nei rispettivi territori"<sup>21</sup>. E il tenore delle norme non fa che confermare questa precisa esigenza.

*"Convenzione Militare fra li due Comandanti le Truppe Regolari Italiane e Pontificie alla comune frontiera.*

*Art. 1) Il concorso delle truppe e degli agenti di pubblica sicurezza dei due Stati, contro il brigantaggio, potrà estendersi, dietro accordi preventivi, dai comandanti militari delle due frontiere fino alla traslimitazione reciproca delle truppe oltre i confini politici dei due Stati, ma questa facoltà sarà circoscritta nel modo qui assegnato. Ammettere lo sconfinamento reciproco in caso di persecuzione di brigantaggio, fino a giungere nei versanti dei monti e da*

*arrestarsi in modo da non oltrepassare i paesi, né troppo arrestarsi ai medesimi.*

*Art. 2) Durante l'operazione militare dello sconfinamento di briganti che cadessero nelle mani delle truppe saranno da quest'ultime custoditi, e trasmessi regolarmente all'autorità militare di quello Stato in cui furono arrestati, e per far ciò verrà dal comandante le truppe che li custodisce inviato avviso al più prossimo comandante militare onde spedisca a prenderli.*

*Art. 3) Le truppe che avranno sconfinato rientrano nei propri confini, appena cessato il bisogno della persecuzione in comune. La loro permanenza nella zona delineata all'articolo primo e occorrendo anche al di là di questo limite, non potrà aver luogo se non dietro richiesta formale e per iscritto del Comandante delle operazioni militari del di cui distretto avrebbe luogo lo sconfinamento.*

*Art. 4) Le truppe che avranno sconfinato nelle due zone saranno, durante la loro permanenza mantenute per conto del governo rispettivo, però i due Comandanti militari della doppia zona promettono di darsi a questo riguardo ogni aiuto e facilitazione che i casi possono richiedere, ben inteso, salvo il rimborso delle spese.*

*Art. 5) Si promettono le due autorità militari firmanti il presente accordo di abbassare ordini e disporre presso li propri dipendenti onde ognuno da loro parte si dia premura parteciparsi reciprocamente tutte le notizie riguardanti briganti e brigantaggio e somministrarvi le guide necessarie ed ecc., ed infine non obliar nessun dettaglio che possa interessare il più attivo e prossimo servizio contro il brigantaggio.*

*Art. 6) Per quei soli casi che avvenga uno sconfinamento di truppe regolari per il suddetto servizio, potranno le squadriglie borghesi, sia da una parte che dall'altra, coadiuvare il movimento d'operazione. Sempre che siano capitanate e guidate in unione a gendarmi pontifici o di Reali carabinieri o di truppe regolari, sì da una parte che dall'altra. Fuori di simili casi e guidate in tal guisa, è vietato il loro sconfinamento in squadriglie isolate.*

*Il suddetto accordo ha pieno vigore dalla data in cui qui sotto apposte le singole firme dei comandanti militari.*

<sup>20</sup> Il maggiore Lauri si distinse particolarmente nella lotta al brigantaggio nella provincia di Frosinone. Fu lui che per primo decise di impiegare in larga misura i cosiddetti "squadriglieri", feroci montanari ciociari che conoscevano benissimo i luoghi frequentati dai briganti, concedendo loro una paga giornaliera di 1,50 lire. Nel momento topico della campagna anti-brigantaggio si riuscì a mettere insieme un plotone di ben 1.500 squadriglieri. "Il maggiore Lauri per combattere efficacemente le orde brigantesche scorazzanti sulle scoscese e selvagge montagne di confine, ebbe la felice e pratica idea di organizzare uno scelto corpo di montanari armati

e disciplinati militarmente, comandati da ufficiali e sottufficiali di gendarmeria, che prestavano un servizio in certo modo analogo a quello degli Ascari nella colonia Eritrea. Gli squadriglieri colle loro ciocce, specie di sandali, calzatura che rimonta alle più remote epoche, armati alla leggera, rotti alle fatiche ed alle difficili e disastrose marcie delle montagne, sobri per loro natura, robusti ed intrepidi per eccellenza e pratici delle località le più recondite e montuose, riuscivano uno dei più efficaci coefficienti per la distruzione del brigantaggio" (BARTOLINI 1989, pp. 21-22).

<sup>21</sup> MOLFESE 1983, p. 328.

*Cassino addì ventiquattro febbraio milleottocentosessantasette*<sup>22</sup>.

Seguono, in calce, le firme di Leopoldo Lauri e di Lodovico Fontana.

Con la “*Convenzione di Cassino*” la lotta al brigantaggio fa registrare un preciso cambio di strategia. Se in precedenza i briganti, ferocemente osteggiati nell'ex regno, avevano potuto avvalersi di una certa compiacenza delle autorità pontificie, ora, su entrambi i fronti, si intensifica decisamente l'attività di repressione. Se prima era possibile effettuare il “salto della quaglia” da uno stato all'altro, passando indisturbati la frontiera ogni qualvolta la situazione lo richiedeva, adesso tale scappatoia è completamente preclusa. E l'accordo raggiunto nel novembre del 1867 tra i comandanti militari delle truppe di confine, sta lì a dimostrarlo in maniera più che palese. Prima l'inseguimento si arrestava fatalmente davanti al fiume Liri che segnava il confine tra i due stati. Adesso si ha la possibilità di tampinare le bande anche sconfinando ben oltre le reciproche zone di competenza, sia pure rispettando alcuni vincoli e tutta una serie di pedanti prescrizioni. Senza dimenticare la consegna dei briganti catturati alle competenti autorità, lo scambio di informazioni per facilitarne la cattura, il mantenimento delle truppe a carico del governo dello stato nel cui territorio si sviluppa l'inseguimento. È stato fatto un grosso passo in avanti nei rapporti tra Regno d'Italia e Stato della Chiesa, ben al di là del pur importante suggello normativo. A dimostrazione, peraltro, che ancora in quell'inizio di 1867, il brigantaggio preoccupava, e non poco, i governi dei due stati limitrofi. Preoccupazione che costringe Vittorio Emanuele II e Papa Pio IX, i cui rapporti non possono di certo definirsi idilliaci, a stilare ad un preciso accordo in materia di repressione del fenomeno. Neanche l'episodio di Mentana (novembre 1867), con Garibaldi che giunge minaccioso alle porte di Roma, induce le autorità papaline a sospendere o abrogare le norme

della convenzione varate qualche tempo prima a Cassino<sup>23</sup>. Il brigantaggio, evidentemente, continua a procurare grossi grattacapi e inenarrabili preoccupazioni, sia pure in una situazione di grave congiuntura internazionale.

### ***Recrudescenza del brigantaggio - Editto De Witten***

Anche questo notevole sforzo comune, però, non porta i risultati sperati, specialmente nel comprensorio frusinate. “*Si presentarono alla scadenza soltanto sette briganti, mentre vari capibanda per rapresaglia posero addirittura taglie di 100 piastre d'oro per la testa di un soldato pontificio e di 200 piastre per un ufficiale o per uno spione che venisse loro consegnato vivo o morto*”<sup>24</sup>. Le misure forti non spaventano i briganti che, incuranti di taglie e di altri mezzi simili, continuano ad imperversare in lungo e in largo, facendo dannare le truppe papaline che, prive ormai dell'appoggio dei reparti francesi (è entrata in vigore la “*Convenzione di Settembre*” che sancisce il ritiro del contingente d'oltralpe), stentano a venire a capo di un fenomeno che conserva sempre una notevole virulenza. Le autorità pontificie, e mons. Pericoli in primo luogo, contano molto sulle delazioni, sulle rivelazioni dei confidenti, sulle soffiare interessate di chi, in cambio di una cospicua somma di denaro, non ci pensa su due volte a facilitare la cattura di un brigante. Lo scopo è quello di isolarlo sempre di più, togliendogli il prezioso appoggio dei manutengoli e dei fiancheggiatori. Anche su questo versante, però, i risultati continuano ad essere molto deludenti. Come dimostra un episodio raccontato da Carlo Bartolini che, da ufficiale pontificio del battaglione “*Cacciatori*”, ha avuto modo di partecipare attivamente alla lotta contro il brigantaggio.

*“Raccolsi una volta il cadavere di un disgraziato contadino, giustiziato dalla banda Andreozzi<sup>25</sup> per delitto di tradimento. Quei manigoldi avevano denu-*

pressivi da parte papalina.

<sup>23</sup> “Da questa operazione molestissima (la repressione del brigantaggio, nda) poi non valse a distrarlo la irruzione di circa 20.000 briganti garibaldeschi, sospinti nei suoi Stati dai Ministri del Re d'Italia, nell'autunno del 1867; dalle cui incursioni (il governo pontificio, nda) uscì vittorioso e più onorato che prima” (*Brigantaggio* 2000, p.153).

<sup>24</sup> MOLFESE 1983, p. 327.

<sup>25</sup> Sulle “imprese” di Luigi Andreozzi e della sua banda cfr. l'ottimo lavoro di JADECOLA 2001.

<sup>22</sup> BARTOLINI 1989, pp. 30/32. Ad onor del vero, sulla data della convenzione militare di Cassino, regna parecchia incertezza e confusione. Il Cesari, ad esempio, come anche altri autori, sostiene che essa sia stata stipulata il 24 febbraio del 1865, esattamente due anni prima (op. cit., pp. 72-73). Si tratta di un grossolano errore, rilevato, del resto, anche da Franco Molfese che non ha dubbi nel ritenere che l'importante accordo tra Regno d'Italia e Stato della Chiesa sia stato siglato a Cassino il 24 febbraio del 1867, come, del resto, induce a pensare la stessa concatenazione degli eventi e, in particolar modo, la successione temporale dei provvedimenti re-

*data completamente la loro vittima - si era nel colmo di un rigido inverno - e l'avevano avvinta con funi ad un macigno; quel misero cadavere aveva ancora conficcate 20 aguzze scheggie di canna fra la carne e le unghie delle mani e dei piedi, ed a compimento di tanto martirio aveva infilati dei piccoli spini sull'orlo delle palpebre. Sul nudo petto poi avevagli tracciato col carbone in lettere informi la parola Traditore! Che era rimasta incisa a vivo colle punte dei loro pugnali. Il disgraziato era morto in seguito a lunghissima e straziante agonia; intirizzito dal freddo intenso, e negli spasimi del tetano sopraggiuntogli, a morsi erasi quasi distaccato il labbro inferiore, che gli pendeva sanguinoso sul mento*"<sup>26</sup>.

Di fronte a metodi così raccapriccianti è difficile trovare persone disposte a lasciarsi andare a confidenze e delazioni, pur promettendo generose ricompense. Una cappa opprimente di terrore e di paura aleggia per l'intera provincia scoraggiando qualsiasi tentativo da parte della forza pubblica. I manutengoli, d'altro canto, costituiscono il vero ossigeno per il brigante il quale sa perfettamente che, venendo a mancare il prezioso alimento, non potrebbe vivere a lungo sulla montagna, in balia degli agenti atmosferici e con i gendarmi continuamente alle costole. Se in precedenza, nel brigantaggio di tipo politico, il legame si basava soprattutto su una precisa comunione di intenti, ora, venuto meno l'elemento ideologico, per tenere in piedi l'impalcatura degli appoggi e delle connivenze si fa leva sul terrore e sulle ritorsioni. Quel manutengolo che tradisce, oppure che ha intenzione di farlo, è considerato uno scheletro che cammina. Nefaste conseguenze possono ritorcersi anche sulla famiglia del delatore che non ha avuto il buon senso di prendere per tempo le distanze. Ecco perché quando i briganti si trovano tra le mani un "traditore" non hanno remore ad usare pratiche così sanguinolente: si vuole dare a tutti un segnale inequivocabile affinché, in futuro, ci si astenga da azioni così pericolose. Nel maggio del 1867 il ministro dell'interno Luigi Antonio De Wittén, "Prelato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX", estende la validità dei due editti Pericoli, quello del dicembre 1865 e l'altro del marzo 1867, varati per reprimere il brigantaggio nelle province di Frosinone e di Velletri, a tutte le altre circoscrizioni territoriali dello Stato Pontificio.

<sup>26</sup> BARTOLINI 1989, p. 35.

<sup>27</sup> ASFr, *Delegazione Apostolica*, busta 71, n. 1527: contenente

Il fenomeno, evidentemente, ha raggiunto un po' ovunque proporzioni tali da esigere tale provvedimento d'urgenza, come si può arguire leggendo l'incipit dello stesso editto.

*"Quello stesso brigantaggio, che (qualunque sia la causa ond'è incoraggiato e sostenuto) incominciò ad infestare le Province di Frosinone e di Velletri, tenta ora di estendere le sue scorrerie in alcuni dei luoghi compresi nelle altre Province dello Stato Pontificio. In conseguenza di ciò, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha autorizzato ad ordinare, e pubblicare quanto segue.*

1°) *Le disposizioni relative ai premi per il fermo dei briganti, alle pene dei medesimi e dei loro complici o manutengoli, non che alla procedura dei giudizi, contenute nei due Editti emanati nelle dette Province di Frosinone e di Velletri, l'uno in data 7 dicembre 1865, l'altro nel 18 marzo prossimo passato, e riportate in calce del presente, saranno applicabili ai reati di brigantaggio, qualsivoglia sia il luogo, dove questo si verificasse.*

2°) *Ferma rimanendo la giurisdizione attribuita allo speciale Tribunale di Frosinone, tutti i delitti di brigantaggio che si commettessero nelle altre Province, ed ancora nel Circondario di Roma e sua Comarca, saranno conosciuti e giudicati dai rispettivi Tribunali ordinari inappellabilmente, e nelle forme sommarie fissate con i citati Editti.*

3°) *Sarà poi facoltà dei Presidi delle enunciate Province di adottare, secondo i casi e le circostanze, le misure precauzionali indicate negli Editti medesimi. Dato dal Palazzo Innocenziano li 23 maggio 1867*"<sup>27</sup>.

In calce al provvedimento sono riportate le disposizioni dei due editti Pericoli "relative ai premi, alle pene, ed alla procedura de' giudizi"<sup>28</sup>.

Ormai la Santa Sede non ha più remore nel perseguire drasticamente le azioni dei briganti che costituiscono un serio problema di ordine pubblico in ogni angolo dello stato. Non a caso il ministro dell'Interno interviene per estendere ad ampio spettro le inflessibili prescrizioni in materia di repressione. Il ritardo accumulato nell'intraprendere una seria e rigorosa attività di contrasto condiziona notevolmente l'attività delle autorità papaline, sia militari che politiche, anche se ormai è più che evidente l'avvenuto cambio di rotta. In questo senso deve essere vista un'altra misura che, pur non riguardando espressamente il fenomeno del brigantaggio, ha con

altri simili documenti sull'argomento.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

lo stesso un legame palese. Questa volta l'autore del provvedimento è il tenente-colonnello Pio Scipione Giorgi, comandante militare della provincia di Frosinone. Il 13 novembre del 1867, appena dieci giorni dopo i fatti di Mentana, egli emette una "notificazione" con la quale impone il disarmo generale, ossia la consegna alle autorità militari delle armi di ogni genere e tipo. Lo scopo, ovviamente, è quello di prevenire eventuali rigurgiti rivoluzionari (Garibaldi, nella sua marcia su Roma, non aveva mancato di infiammare i paesi della provincia di Frosinone), ma anche di far mancare il terreno sotto i piedi ai briganti i quali, incuranti di quanto sta accadendo o, forse, proprio per questo, hanno intensificato le scorribande. Ancora una volta, però, il provvedimento finisce per restare lettera morta e non viene recepito con il dovuto rigore. E così, cinque giorni dopo, il colonnello Giorgi si vede costretto a reiterare la "notificazione".

*"Alcune Rappresentanze Municipali di questa Provincia hanno fatto constare la necessità di un ulteriore proroga nei termini stabiliti nella mia Notificazione dei 13 Novembre pel disarmo generale in questa Città e Provincia. Per deferire alle legittime rimostranze, si accorda un ulteriore proroga di giorni cinque a datare da domani per uniformarsi alle Superiori disposizioni circa la consegna delle armi di ogni specie e munizioni salvo di conseguirne poi il permesso di ritiro. Frosinone 18 novembre 1867"*<sup>29</sup>.

### ***Fine del brigantaggio - Editto Negroni***

Pian piano, però, anche nello Stato Pontificio e, in particolar modo, nella provincia di Frosinone, il brigantaggio inizia ad imboccare la parabola discendente. Le misure varate dal governo, con efficacia lenta ma progressiva, cominciano a colpire nel segno. Senza trascurare il salto di qualità compiuto dalle forze di polizia nell'attività di repressione grazie, soprattutto, al corpo degli squadriglieri indigeni del maggiore Lauri che si distinguono grandemente nella lotta. Nel quinquennio che va dal 1865 al 1869 molti briganti e manutengoli restano uccisi, catturati oppure si consegnano e vengono sottoposti a processo. Padre Ballerini, nel giugno del 1870, scrivendo su "*Civiltà Cattolica*", menziona un docu-

mento stilato dal "*ministero pontificio delle armi*" che fornisce numeri molto precisi e dettagliati riguardo alla attività di repressione nelle province di Frosinone e di Velletri.

*"La suddetta raccolta ci somministra pure lo stato nominativo dei briganti indigeni e stranieri, caduti in potere della giustizia e rimessi ai tribunali, dal Novembre 1865 a tutto il Novembre 1869. Questi sono 447, di cui 240 indigeni delle province rimaste alla Santa Sede, 200 forestieri a queste province e 7 di patria incerta. Tutti questi forestieri sono nativi del napoletano, eccetto 5 appartenenti alle province usurpate, 1 piemontese ed 1 francese. Gli arrestati montano a 261; gli uccisi nei fatti d'arme a 48; i costituitisi volontariamente a 138. Dei venuti in mano all'autorità, 17 sono stati giustiziati colla fucilazione alle spalle; 54 condannati alla galera perpetua; 29 alla galera temporanea; 68 a pene minori; 3 sono morti nelle carceri. Verso 191, per diversi titoli, si sono sospesi gli atti; 35 si sono passati alla polizia; 2 trattenuti in carcere per via di esperimento. Dei manutengoli e aderenti al brigantaggio, 409 sono stati arrestati; 2 si sono costituiti. Fra costoro 1 è stato ucciso per tentata fuga; 50 sono stati condannati alla galera temporanea; 174, per varie ragioni, dimessi; 185 passati a disposizione della polizia; 2 al tribunale della sacra Consulta. Per lo che, durante questa lunga e vigorosa battaglia, 808 briganti o fautori di briganti son capitati, vivi o morti, in balia della giustizia; oltre i non pochi i quali, mortalmente feriti al lembo della frontiera e trafugati nottetempo, sono iti a spirare nel territorio assoggettato al regno d'Italia"*<sup>30</sup>.

A tali risultati positivi non è estranea l'attività di collaborazione che si è instaurata, dopo l'iniziale chiusura, tra le autorità militari del Regno d'Italia e dello Stato della Chiesa, sancita dalla Convenzione di Cassino. Intorno al 1870, come accade, del resto, sul versante italo-piemontese, anche nel territorio papalino il brigantaggio può dirsi quasi definitivamente "*estirpato*". Tutti i più importanti capibanda sono stati uccisi nei conflitti a fuoco con le forze regolari, catturati ed assicurati alla giustizia oppure, in maniera molto più previdente, si sono spontaneamente consegnati alle autorità di pubblica sicurezza. La fine del brigantaggio nel comprensorio di Frosinone e, più in generale, nella provincia di Campagna e Marittima, è sancita da un editto che il ministro dell'Interno, Augusto Negroni, emette il 25 febbraio

<sup>29</sup> ASFr, *Delegazione Apostolica*, busta 71, n. 1536.

<sup>30</sup> *Brigantaggio 2000*, p. 151.



del 1869.

*“Ottenutosi, mercé le provvide disposizioni governative, la cessazione delle gravi ed eccezionali condizioni in cui trovavansi da qualche anno le Provincie di Marittima e Campagna, a cagione del brigantaggio; e non vedendosi per conseguenza necessaria la ulteriore durata di metodi straordinari, e speciale procedura, il Santo Padre, sul parere del Consiglio de' Ministri, nella udienza del 24 febbrajo 1869, ha ordinato che, ferme restando le sole eccezionali pene le quali dovranno applicarsi anche in avvenire, tutte le altre disposizioni relative al brigantaggio contenute negli Editti del 7 dicembre 1865, 11 luglio 1866, 18 e 23 maggio 1867, siano abrogate col dì 1° del prossimo futuro mese di marzo. Tutte le cause pertanto di brigantaggio che potessero sopravvenire, come pure le già iniziate, saranno conosciute e giudicate dai rispettivi Tribunali ordinari, con le forme, e co' gradi di giurisdizione stabiliti dal Regolamento organico e di procedura criminale. Ad evitare però ogni ritardo ed intralcio, le cause di altra giurisdizione, che si trovassero già introdotte avanti il Tribunale eccezionale di Frosinone, dovranno essere portate a termine, e giudicate dal Tribunale di 1<sup>a</sup> istanza della menzionata città ne' modi ordinari di sopra indicati. Roma dal Ministero dell'interno li 25 febbrajo 1869. Il Ministro dell'interno A. Negroni”<sup>31</sup>.*

Le autorità capitoline, dunque, attestano ufficialmente la scomparsa del brigantaggio, anche se alcuni focolai rimangono ancora in essere specialmente nelle zone più interne dello stato caratterizzate da una persistente e macroscopica arretratezza socio-economica. È indubbio, però, che la virulenza del fenomeno si sia notevolmente attenuata.

### Conclusione

Ma, se un problema sembra essersi risolto o, almeno, avviato a definitiva risoluzione, ne rimane pendente un altro di ben più corposo spessore. I rapporti tra Stato Pontificio e Regno d'Italia, dopo la temporanea schiarita di qualche anno prima, sono tornati ad essere quanto mai burrascosi. Il re Savoia non ha rinunciato al progetto di occupare Roma e quel che rimane dei possedimenti papalini. Adesso, poi, non ci sono più le truppe francesi a proteggere il papa e la strada appare decisamente in discesa. Si

tratta soltanto di attendere il momento propizio per infliggere il colpo mortale e definitivo. Il 20 settembre del 1870 i bersaglieri di Cadorna irrompono a Porta Pia e mettono fine ad una partita interminabile ma dall'esito scontato. Al pontefice non restano, per gentile concessione del re sabauda, che le anguste mura della basilica di San Pietro. Quasi prigioniero in quella che per tanti secoli è stata la sua casa. Il potere temporale della Chiesa non esiste più. Proprio come quei briganti “estirpati” a mo' di erba cattiva dalla loro terra. Le generalizzazioni sono sempre lacunose e spesso inducono in errore o a considerazioni troppo semplicistiche e perciò avventate. Un difetto questo che ha infarcito, fin dalle origini, il giudizio storico su di un fenomeno che soltanto da mezzo secolo a questa parte, grazie soprattutto agli studi ancora attuali di Franco Molfese, inizia ad essere analizzato in profondità. Non tutti i briganti, papalini o regnicoli che siano stati, furono imbevuti di ideali legittimistici o mossi da pulsioni ideologiche. Così come non tutti i briganti furono volgari e truci tagliagole, animati soltanto dal fine pravo di uccidere, sevizare e arraffare bottino. Nel lungo excursus del brigantaggio post-unitario c'è stato l'uno e l'altro. Insorgenti e delinquenti hanno spesso incrociato i loro passi e, a volte, marciato insieme verso lo stesso obiettivo. Solo che le motivazioni erano sostanzialmente diverse. Difficile dire con certezza quale sia stato l'aspetto prevalente. Di certo, nei primi anni che seguirono l'unità d'Italia, l'elemento politico-ideologico caratterizzò l'azione di molti briganti. Poi, con il passare del tempo, tale nobile impulso finì per scemare. Anche in quest'ultima fase, comunque, non si può ignorare, come fanno in molti, la natura sociale, economica e culturale del fenomeno. Il brigantaggio, insomma, nella sua decennale parabola, non può essere considerato, sic et simpliciter, una violenta esplosione di delinquenza comune, dei più bassi e brutali istinti criminali. Sostenere questo significa non aver compreso il fenomeno nei suoi variegati aspetti. Proprio come fecero i piemontesi che si limitarono a reprimere, a promulgare leggi severe e spesso inadeguate, ad inasprire tasse, senza soffermarsi a considerare le vere cause che avevano fatto divampare, in maniera così impe-

<sup>31</sup> ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1544. Il provvedimento di legge varato dal ministro Negroni contiene un evidente

errore. L'ultimo editto di mons. Pericoli, infatti, non è datato 18 maggio, come si legge nel testo, bensì 18 marzo 1867.

tuosa, il fuoco della rivolta. Se ancora oggi, all'inizio di questo travagliato terzo millennio, si parla diffusamente di una "questione meridionale" ben lungi dall'essere avviata a risoluzione, la colpa è anche di chi, in quel drammatico decennio postunitario, volle comportarsi da padrone dispotico e assoluto, invece di prestare ascolto ai lamenti disperati della povera gente del sud stufa di tollerare ingiustizie, soprusi e precarizzazioni. Come quella colossale bugia della distribuzione della terra che, invece, andò ad impinguare il patrimonio già fin troppo cospicuo delle ricche classi borghesi. A ben vedere non c'era troppo da scegliere. Se non si voleva morire di fame bisognava armarsi di schioppo e diventare briganti. Almeno lassù, in montagna, si mangiava tutti i giorni. E se proprio doveva accadere l'irreparabile, almeno si andava al Creatore con la pancia piena. Questa la vera storia del brigantaggio. Una storia fatta di tanti piccoli drammi, di povertà, di miseria, di emarginazione. Se le cose avessero preso una piega diversa, e sono state lì lì per farlo, sarebbero stati osannati come eroi intrepidi e senza macchia. E invece sono rimasti soltanto dei volgari briganti additati al pubblico ludibrio e alla più feroce esacrazione. Un altro luogo comune, l'ennesimo della nostra storia, che bisognerà, prima o poi, cercare di rimuovere.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOLINI 1989 = C. BARTOLINI, *Il brigantaggio nello Stato Pontificio*, ristampa anastatica Roma 1897, Cerchio, Adelmo Polla Editore, 1989
- Brigantaggio 2000 = *Brigantaggio legittima difesa del Sud. Gli articoli della 'Civiltà Cattolica' 1861-1870*, Salerno, Editoriale Il Giglio, 2000
- CESARI 1928 = C. CESARI, *Il brigantaggio e l'opera dell'esercito italiano dal 1860 al 1870*, Roma, Ausonia, 1938<sup>2</sup>
- COLAGIOVANNI 2000 = M. COLAGIOVANNI, *Il triangolo della morte. Il brigantaggio nel Lazio meridionale tra Sette e Ottocento*, Roma, Il Calamo, 2000
- JADECOLA 2001 = C. JADECOLA, *Altro che brigante! Andreozzi Luigi di Pastena in Regno*, Associazione Culturale 'Le Tre Torri', Cassino, Tipolitografia Pontone, 2001
- MOLFESE 1983 = F. MOLFESE, *Storia del Brigantaggio dopo l'Unità*, Madrid, Nuovo Pensiero Meridiano, 1983
- PETROMASI 1801 = D. PETROMASI, *Storia della spedizione dell'eminentissimo Cardinale D. Fabrizio Ruffo*, Napoli, presso Vincenzo Manfredi, 1801
- RICCARDI 2003 = F. RICCARDI, *Piccole storie di briganti*, Associazione Culturale 'Le Tre Torri', bollettino n. 2, anno VII, Roccasecca, Tipografia Arte Stampa, 2003
- ROSSANI 2002 = O. ROSSANI, *Stato, società e briganti nel Risorgimento italiano*, Lavello, Pianeta Libro Editori, 2002